

N. 101/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

dr. Maria Grazia d'Errico	Presidente
dr. Gianfranco Placentino	Consigliere relatore
dr. Rita Carosella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 101/2019 R.G. di appello avverso la sentenza n. 74/2019 pubblicata il 25/02/2019 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 22/2016 R.G.,

avente ad oggetto: violazione distanze

TRA

██████████ (C.F. ██████████)

con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ snc ██████████ C/O STUDIO AVV. I. ██████████

APPELLANTE

E

██████████
 ██████████,

con il patrocinio degli Avv.ti ██████████ elettivamente domiciliate presso lo studio legale dell'Avv. ██████████ sito in 00071 Pomezia (RM) alla Via ██████████

APPELLATE

CONCLUSIONI

L'Avv. ██████████ e l'Avv. ██████████ per ██████████ chiedono che la corte voglia così provvedere:

"Ritenere fondati i motivi esposti con il gravame e conseguentemente, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande originariamente proposte dalle attrici, odierne



appellate, [REDACTED] queste ultime anche in qualità di eredi di [REDACTED] come articolate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e che qui si abbiano per integralmente trascritte, nonché accogliere l'appello, in riforma della sentenza gravata, con le conclusioni già rassegnate nel primo grado;

- dichiarare inammissibili le richieste di parte attrici, odierne appellate, relative all'asserita violazione delle norme sulle costruzioni in zona sismica per carenza di interesse e, in subordine, per difetto di legittimazione attiva;

- rigettare tutte le avverse domande siccome inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate;

- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare acquisito a titolo originario per intervenuta usucapione il diritto del convenuto, odierno appellante, a tenere il manufatto (che insiste sulla particella n. [REDACTED] foglio catastale 19) nella posizione in cui si trova anche rispetto ai confini dei terreni e ai fabbricati di proprietà delle attrici;

- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il cancello in ferro collocato dalle appellate in prossimità del confine con la particella n. [REDACTED] e con l'adiacente area di comproprietà invade per circa un metro l'area a servizio della particella n. [REDACTED] e, per l'effetto, ordinare che venga corrispondentemente arretrato;

- In via istruttoria, si reitera la richiesta di interrogatorio formale dell'appellante, evidenziando la violazione da parte del Giudice di Primo Grado degli artt. e 153, comma secondo, cod. proc. civ., per omessa pronuncia ovvero tacito rigetto dell'istanza di remissione in termini avanzata nel verbale di udienza del 4 aprile 2018, reiterata e documentata con istanza del 22.04.2018, attesa la potenzialità decisoria, dell'atto istruttorio richiesto;

- condannare le appellate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata;

- con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri fiscali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, accogliere tutte le domande riconvenzionali spiegate nella comparsa di costituzione di primo grado dall'odierno appellante e ribadite nel presente atto di appello, con conseguente condanna delle odierne appellate [REDACTED] e [REDACTED] in solido anche alla refusione in favore del convenuto, odierno appellante, [REDACTED] delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, comprensivamente di rimborso forfettario delle spese generali in ragione del quindici per cento di detto compenso professionale imponibile del giudizio di primo grado e degli oneri fiscali come per legge sui suddetti compensi professionali imponibili, da distrarsi, quanto al presente giudizio di appello, in favore del sottoscritto procuratore costituito nel presente giudizio di secondo grado del predetto odierno appellante, [REDACTED] Avv. [REDACTED] antistatario per anticipo fattone, con condanna delle appellate [REDACTED] e [REDACTED] in solido al pagamento delle spese e competenze della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado come liquidate in corso di causa ovvero, in via gradata e per mero tuziorismo difensivo, disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del giudizio di primo grado, ivi incluse le spese e competenze di C.T.U.

- condannare le odierne appellate [REDACTED] in solido alla



refusione in favore dell'odierno appellante [REDACTED] [REDACTED] delle spese e del compenso professionale del presente giudizio di appello, comprensivamente di rimborso forfettario delle spese generali in ragione del quindici per cento di detto compenso professionale imponibile del giudizio di primo grado e degli oneri fiscali come per legge suddetti compensi professionali imponibili da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito nel presente grado di appello del predetto odierno appellante, [REDACTED] [REDACTED] Avv. [REDACTED] [REDACTED] dichiaratasi antistatario per anticipo fattone.

Rigettare la richiesta di una nuova CTU in appello, ritenendone insussistenti i presupposti per disporre il rinnovo della perizia tecnica d'ufficio;

- Rigettare le domande ed eccezioni tutte proposte da parte appellata, e, per l'effetto riformare la sentenza n. 74/2019 del 25.02.2019 emessa dal Tribunale Civile di Isernia nel procedimento n. Rg 22/2016;

- Rigettare tutte le domande proposte dalle parti appellate poiché pretestuose e infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati nell'atto di impugnazione”;

gli avv.ti [REDACTED] per [REDACTED] chiedono che la Corte voglia così provvedere:

“- In Via preliminare

Qualora ritenuto necessario, considerata la difformità delle statuizioni della sentenza di primo grado rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, nominare un altro CTU per disporre il rinnovo della perizia tecnica d'ufficio.

- Nel merito

- Rigettare le domande ed eccezioni tutte proposte da parte appellante in quanto pretestuose e infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella Comparsa di costituzione e risposta, e per l'effetto confermare la sentenza n. 74/2019 del 25.02.2019 emessa dal Tribunale Civile di Isernia nel procedimento n. Rg 22/2016;

- Rigettare tutte le domande riconvenzionali proposte da parte appellante poiché pretestuose e infondate in fatto e in diritto per i motivi indicati nel contesto della costituzione di parte appellata;

- Rigettare la domanda di condanna delle parti appellate al risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc per infondatezza e pretestuosità della stessa;

-Condannare il Sig. [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento per danni ex art. 96 cpc per i motivi indicati nella Comparsa di costituzione di parte appellata la cui determinazione si rimette al giudizio equitativo dell'Ill.ma Corte d'Appello;

-Condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge da liquidare in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie, con rigetto delle avverse richieste tutte presentate da parte appellante.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2016, le Sig. re [REDACTED] [REDACTED] (in seguito deceduta), [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] evocavano innanzi il Tribunale di Isernia [REDACTED] [REDACTED] esponendo che il convenuto a metà degli anni 80 aveva realizzato sul



proprio fondo confinante con quello delle attrici una baracca fatta di legname e lamiera come da foto depositata; che all'inizio del 2013 le attrici apprendevano che il convenuto aveva realizzato un manufatto; che a seguito della segnalazione effettuata dalle attrici il responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Montenero Val Cocchiara in data 27/3/2013 constatava che era stato realizzato un manufatto in muratura, pietre, legno e lamiera zincate ad una distanza di circa tre metri dal fabbricato mappale n. [REDACTED] particella confinante di proprietà delle attrici; che veniva pure constatato che il fabbricato era stato realizzato in assenza di permesso di costruire, in assenza di autorizzazione ambientale, in zona sismica, in violazione delle norme relative alla distanza dei fabbricati, dai confini e dalla strada provinciale; che lo stato dei luoghi era documentato dalle fotografie realizzate nell'anno 2014 dalle attrici; concludevano chiedendo la condanna del convenuto alla riduzione in pristino con arretramento del manufatto a m.10 dal fabbricato delle attrici e a m. 5 dal confine con la particella n. [REDACTED] e la particella n. [REDACTED] e con demolizione di quanto edificato a distanza inferiore a tali distanze.

Si costituiva il convenuto esponendo che aveva proposto opposizione davanti al TAR Molise avverso l'ordinanza comunale n. 1/2013 di ripristino dello stato dei luoghi, giudizio nel quale si erano costituite le attrici, e che il TAR con sentenza n. 107/2015 del 13/3/2015 passata in giudicato aveva annullato l'ordinanza evidenziando che il manufatto era molto risalente nel tempo e realizzato fin dal 1967; che nel 2012 il manufatto era stato danneggiato dalle copiose nevicate e che si erano resi necessari i lavori per la messa in sicurezza, consistiti nella sostituzione delle travi in legno, delle lamiere di copertura, nel consolidamento con malta cementizia e riparazione con blocchi di cemento parte di un muro danneggiato. Concludeva per la dichiarazione di inammissibilità/ rigetto della domanda; in via riconvenzionale chiedeva che fosse accertato acquisito per usucapione il diritto a tenere il manufatto nella posizione in cui si trova; in via riconvenzionale chiedeva accertare che il cancello realizzato dalle attrici invadeva per un metro l'area a servizio della particella n. [REDACTED] e condannare le attrici al suo arretramento; chiedeva la condanna delle attrici ex art. 96 cpc.

Con comparsa in data 27/9/2016, atteso il decesso dell'attrice [REDACTED] [REDACTED] in data 18/7/2016, le attrici [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] si costituivano anche in qualità di uniche eredi della deceduta (figlie) per proseguire il giudizio ex artt. 300 e 302 cpc.

Veniva disposta ed eseguita CTU a mezzo del geom. [REDACTED]

Venivano ammessi ed espletati interrogatorio formale (delle sole attrici in quanto il convenuto non compariva all'udienza del 4/4/2018) e prove testimoniali.

Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 74/2019 emessa all'udienza del 25/02/2019 alla presenza delle parti in parziale accoglimento della domanda accertava che la costruzione del convenuto era stata realizzata in violazione delle distanze e ordinava l'arretramento della costruzione fino alla distanza di m 1,50 dal confine con la particella 238 condannando il convenuto al pagamento delle spese di giudizio e delle spese di CTU.

[REDACTED] [REDACTED] proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 29/03/2019 e iscritta a ruolo l'08/04/2019, chiedendo il rigetto delle domande delle attrici e l'accoglimento delle domande riconvenzionali.

Si costituivano [REDACTED] contestando l'inammissibilità dell'appello e nel merito l'infondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del presente giudizio; chiedevano inoltre la trasmissione della relazione del CTU alla procura della



repubblica.

Con ordinanza resa in data 11/12/2019 la Corte dichiarava insussistenti i presupposti per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c., disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata (dando rilievo alla dedotta difformità delle statuizioni della sentenza rispetto alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio), rigettava la richiesta di espletamento dell'interrogatorio formale dell'appellante formulata dallo stesso, dichiarava l'inammissibilità della richiesta di trasmissione della relazione del CTU alla Procura della Repubblica.

All'udienza del 22/9/2021, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

In via preliminare va confermata l'ordinanza emessa dalla corte in relazione al rigetto dell'ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellante in quanto tale richiesta, inerente all'istruttoria della causa, non è stata specificamente reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 25/2/2019, con conseguente preclusione, per la stessa parte, della possibilità di reiterare detta richiesta in sede di impugnazione (-v. Cass. civ. 2007/n. 16993; Cass. civ. 2012/n. 10748; Cass. civ. 2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352); deve pure essere confermato il rigetto della richiesta formulata dalle appellate di trasmissione della CTU redatta dal Geom. [REDACTED] alla Procura della Repubblica, tenuto conto del fatto che in nessun caso il giudice civile è tenuto a trasmettere gli atti al procuratore della repubblica nel caso in cui abbia ricevuto una specifica richiesta in tal senso con riguardo all'ipotizzata commissione del reato di falsa perizia (di cui all'art. 373 cod. pen.) da parte del consulente tecnico d'ufficio" (Cass. Sentenza n. 9669 del 26/09/1998; Cassazione civile sez. III, 07/05/2009 n. 10490/2009).

- 1)Erronea valutazione della CTU;
- 2)Erronea valutazione della prova testimoniale del teste [REDACTED]
- 3)Erroneo accertamento della violazione della distanza di m. 1,50 dal confine;
- 4)erroneo accertamento dell'usucapione da parte del convenuto nei limiti in cui si è ritenuta raggiunta la prova;
- 5)erronea regolamentazione delle spese di lite;
- 6) omessa pronuncia riguardo la domanda riconvenzionale di arretramento del cancello.

In via preliminare va subito rilevato che la sentenza del TAR del 2013 (che ha accolto il ricorso del convenuto e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza di demolizione del 7/5/2013) e la sentenza penale n. 376/17 del Tribunale di Isernia di proscioglimento del convenuto dal reato di cui all'art. 44 lett. c del DPR 380/01 (parte offesa unicamente il comune di Montenero Val Cocchiara) , cui ha fatto riferimento l'appellante, non possono avere effetti di giudicato nel giudizio civile in esame.

Quanto al giudicato amministrativo (la sentenza ha motivato accertando la preesistenza di un manufatto risalente nel tempo e la mancanza di una prova certa sull'ampliamento del detto manufatto accertato nel 2013) va rilevato che la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi), ha ad oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il



privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la lesione del diritto di proprietà determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che è posta a tutela non solo di interessi generali ma anche della posizione soggettiva del privato (Cass. n. 9869 del 14/05/2015)

Quanto al giudicato penale (la sentenza allo stesso modo ha motivato sulla preesistenza di un manufatto risalente nel tempo e circa la mancanza di prova certa della modificazione dello stesso- pronuncia emessa ex art. 530 co. 2 cpp) va rilevato che l'art. 654 c.p.p., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione; il citato art. 654, peraltro, esclude comunque l'efficacia in sede civile del giudicato penale di assoluzione ove i fatti oggetto del giudizio penale non siano sovrapponibili a quelli oggetto del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto ininfluenza il giudicato penale di assoluzione, in relazione ad un'imputazione di costruzione in difformità rispetto alla concessione, nel giudizio civile avente ad oggetto la demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina legale sulle distanze). (Cass. civ. n. 4961/2010); deve inoltre rilevarsi che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile di danno (ex art. 652 cpp) solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma secondo c.p.p. (Cass. civ. n. 5676/2010).

Ciò premesso, i motivi di appello da n. 1 a n. 4, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati e la sentenza deve essere confermata.

In relazione alla contestata affermazione relativa al fatto che *“ che il manufatto oggetto di causa occupa in larghezza l'intera proprietà del convenuto raggiungendo il confine con le particelle 236 e 238”*, al di là dell'interpretazione lessicale data dall'appellante, il Tribunale ha correttamente riportato che *“Non è in contestazione che il manufatto è oggi realizzato in appoggio ad un muro che costituisce il confine con la proprietà delle attrici”*; tale circostanza è pienamente confermata dalle risultanze della CTU, dalle planimetrie e dalla documentazione fotografica depositate; il consulente ha inequivocabilmente accertato che *“Il fabbricato oggetto di causa è ubicato sulla particella n° [REDACTED] del foglio n° 19 del Comune di Montenero Val Cocchiara di cui la parete Nord/Ovest insiste su parte del confine della particella n° [REDACTED] dello stesso foglio e la parete Sud/Ovest su parte del confine con le particelle n° [REDACTED] e [REDACTED] (pag. 6 , risposta al quesito due, della relazione in atti).*

L'appellante ha contestato il fatto che il Tribunale abbia posto alla base della propria pronuncia esclusivamente la dichiarazione testimoniale del Sig. [REDACTED]

In via preliminare vanno rigettate le eccezioni circa l'incapacità a testimoniare del teste in quanto soggetto non estraneo alla lite ma avente un interesse nella stessa.

Non è stato oggetto di contestazione il rilievo del Tribunale del carattere relativo della nullità e del mancato rilievo della stessa subito dopo l'espletamento della prova;

secondo consolidato principio espresso dalla Cassazione *“La nullità della testimonianza*



resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo" (Cass. n. 21670 del 23/09/2013).

Dal verbale di udienza del 21/5/2018, nel quale è stata verbalizzata l'assunzione della prova testimoniale in esame, non risulta l'effettuazione di alcuna contestazione riguardo l'incapacità del teste; di nessun rilievo è il fatto meramente dedotto che la nullità sia stata "precisata nel primo atto difensivo successivo (cfr. note autorizzate ex art 281 sexies c.p.c.)" tenuto conto anche del fatto che all'udienza successiva del 25/6/2018 veniva unicamente espletata ulteriore prova testimoniale.

E' appena il caso di rilevare che non sussiste neppure nel merito la dedotta incapacità in quanto il [REDACTED] è altro confinante (proprietario della particella n. [REDACTED] confinante con quella dell'appellante, convenuto in primo grado), del tutto estraneo alla controversia relativa al rispetto delle distanze tra le particelle [REDACTED] e [REDACTED] (di proprietà delle attrici e la particella [REDACTED] di proprietà del convenuto.

Ciò premesso, va pienamente confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, nel contrasto tra le deposizioni testimoniali rese dai testi delle parti contrapposte, maggiormente attendibile la deposizione del teste [REDACTED] motivando tale apprezzamento proprio per il conforto rinveniente dall'esame comparativo della documentazione fotografica allegata dalle attrici sin dall'introduzione del giudizio.

Va pienamente confermato che dall'esame delle fotografie allegate sub 4 e sub 7 all'atto di citazione (fotografie riconosciute e confermate dai testi) si evince, ictu oculi, la differenza della consistenza del manufatto in epoca antecedente all'intervento eseguito dal convenuto (foto sub 4) e la sua consistenza all'epoca attuale (foto sub 7). Dalla fotografia sub 4 si evince che il manufatto era realizzato al confine con la particella 238 ed aveva una larghezza di gran lunga inferiore rispetto a quella risultante dalla fotografia sub 7 (in particolare dalla foto 7.2 si rileva chiaramente che il manufatto è stato ampliato e portato "a filo" del muro del fabbricato delle attrici, in corrispondenza del cancello di metallo visibile sulla destra.

Tanto è ulteriormente confermato dagli stessi rilievi aerofotogrammetrici acquisiti dal consulente tecnico di ufficio relativi a periodi di tempo diversi; il consulente tecnico ha unicamente rilevato che dalla foto del 2011 era chiaramente visibile parte della copertura, realizzata con fogli di lamiera, e che parte della copertura era coperta dalla vegetazione (le foto antecedenti risultavano di più difficile lettura- vedi pag. 15 della relazione - risposte alle osservazioni); ritiene la Corte che dalla visione comparata delle foto aeree si evince con sufficiente margine di certezza la differenza tra il tetto del manufatto nel settembre 2011 (lamiera ben delimitata- residua porzione verso la proprietà delle attrici coperta da vegetazione) e la sua consistenza nel 2015 con un tetto omogeneo e completa mancanza di vegetazione (vedi pag. 6-7 della relazione del CTP di parte attrice Ing. Lancini); ne deriva che, a parere della Corte appaiono maggiormente condivisibili gli accertamenti risultanti dalla CTP di parte (sulla quale il Tribunale non ha motivato) così come ben evidenziati nella sovrapposizione catastale su foto



aerea del 2011 (pag. 7 della relazione del CTP di parte attrice); peraltro anche dette conclusioni sono pienamente riscontrate dalla testimonianza del teste [REDACTED] che ha riferito della profondità del manufatto preesistente ai lavori del 2013, pari a m. 1,5 circa, partendo dal confine della sua particella (n. [REDACTED] del fol. 19).

Deve essere confermata pure la sentenza nella parte in cui ha rilevato l'inattendibilità della deposizione del teste [REDACTED] secondo la quale il tetto veniva "montato durante l'inverno e smontato durante la stagione estiva", tenuto conto (oltre che dell'inverosimiglianza della circostanza) delle risultanze della documentazione fotografica, oltre del fatto che tale circostanza non è stata neppure dedotta in comparsa di costituzione, nella quale si è sempre sostenuta la piena conformità del manufatto attuale a quello originario.

Ne consegue che deve essere pienamente confermata la sentenza nella parte in cui ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante arretramento del manufatto sino alla distanza di m. 1,50 (misurata dal confine con la particella [REDACTED] citata), dovendosi confermare il riconoscimento dell'usucapione del diritto del convenuto a mantenere il proprio manufatto sino alla distanza sopra indicata.

Anche il motivo di appello n. 6 è infondato.

Pur dovendosi dare atto dell'omessa pronuncia al riguardo nella sentenza impugnata, va rilevato in primo luogo che nessun accertamento è stato eseguito dal consulente in relazione all'assunta violazione delle distanze da parte del cancello; nel merito va rilevato che del tutto infondata è la deduzione della collocazione del cancello in ferro "in prossimità del confine con la p.lla [REDACTED] e con l'area di comproprietà invadendo per circa un metro e mezzo l'area a servizio della p.lla [REDACTED] in quanto dalle planimetrie in atti nessuna area di comproprietà risulta comprovata (il manufatto è stato realizzato al confine con le particelle nn. [REDACTED] e [REDACTED] incontestatamente di proprietà esclusiva delle attrici, come emerge chiaramente dalla CTU espletata.

Anche il motivo di appello sulle spese, subordinato all'accoglimento dell'appello, è infondato tenuto conto della piena conferma della sentenza nel merito.

Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 co. 1 cpc richiesta dall'appellata, avuto riguardo alla mancata allegazione del danno subito; non ricorrono neppure i presupposti ex art. 96 co. 3 cpc, non potendosi ritenere che la proposizione dell'appello sia stata assunta con colpa grave, tenuto conto quantomeno della necessità dell'integrazione della motivazione resa dal Tribunale.

L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14, in ragione del valore della causa dichiarato di € 1172,00 e dell'attività prestata, con l'aumento per la difesa di più parti.

A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED], avverso la sentenza n. 74/2019 pubblicata il 25/02/2019 dal Tribunale di



Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 22/2016 R.G., così provvede:

- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;

- condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.379,00,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie;

- dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 21/09/2022.

Il Presidente

Dr. Maria Grazia D'Errico

Il Consigliere est.

Dr. Gianfranco Placentino

